



Assessorato alla Pianificazione territoriale -Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative

L'Assessore

r_puglia/AOO_SP1/PROT/29/09/2017/0000708

Protocollo Uscita

Trasmissione a mezzo Posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 82/2005



Consiglio Regionale della Puglia N. 20170068396 06/10/2017 10:23 4S0XW0 Sezione Informatica e Tecnica

Bari, 29/09/2017

Al Consigliere Regionale Mario Conca conca.mario@consiglio.puglia.it

Al Consigliere Regionale Antonio Trevisi trevisi.antonio@consiglio.puglia.it

Al Consigliere Regionale Cristian Casili casili.cristian@consiglio.puglia.it

Al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale gabinetto.presidente@regione.puglia.it

e, p.c.,
Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@consiglio.puglia.it



oggetto: Interrogazione a risposta scritta dei consiglieri M5S Conca, Trevisi e Casili.
"Definizione delle giuste procedure e delle buone pratiche in sede di varianti urbanistiche volte a ridefinire gli assetti viari previsti in PRG".

Con l'interrogazione n. 723, indicata in oggetto, concernente presunte problematiche tecniche che afferirebbero ad una variante di un rondò stradale (il Comune interessato e l'ubicazione del rondò non sono indicati), si chiede a questo Assessorato alla Pianificazione Territoriale:

"se ritiene sia possibile l'approvazione di una variante a riguardo, utilizzando una procedura accelerata, definita da un consiglio comunale 'variante semplificata', che comporti tra l'altro l'assenza di valutazioni da parte degli organi regionali;

se ritiene eventualmente opportuno l'annullamento dei provvedimenti che abbiano così impropriamente determinato una variante".

Al riguardo, con riferimento ai profili di specifica competenza di questo Assessorato alla Pianificazione Territoriale, si rappresenta quanto segue.

www. regione.puglia.it



Assessorato alla Pianificazione territoriale -Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative

L'Assessore

L'art. 12 comma 3 della LR 20/2001, dispone quanto segue:

"3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da - omissis -:

(...) b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;".

Peraltro, l'art. 16 della LR 13/2001, nel caso di progetti di opere pubbliche, stabilisce che l'approvazione del progetto con deliberazione di consiglio comunale costituisce adozione -ove sussistente- della variante urbanistica al vigente PRG comunale e la successiva deliberazione di consiglio comunale di approvazione (previe pubblicazioni ed esame delle osservazioni eventuali) determina la variante senza necessità di controllo regionale.

Nei termini disciplinati dalle sopra citate disposizioni di leggi regionali, nella fattispecie così come prospettata nell'interrogazione, afferente alla previsione di una infrastruttura stradale (rondò), non emergerebbero profili di competenza regionale, sotto l'aspetto specificatamente urbanistico.

La Dirigente di Servizio (ing. Laura CASANOVA) Il Dirigente di Sezione (Ing. Antonio PULLI)

L'Assessore (Prof. Alfonsine PISICCHIO)